

**I. Regole fondamentali del rapporto tra cliente e istituto di credito****A. Ambito di applicazione e modifiche delle Condizioni operative generali****1. Ambito di applicazione**

**Z 1. (1)** Le presenti Condizioni operative generali (di seguito indicate con l'abbreviazione "COG") trovano applicazione per l'intero rapporto d'affari tra il cliente e tutte le dipendenze dell'istituto di credito all'interno del territorio nazionale ed estero. Il rapporto d'affari comprende tutti i singoli rapporti in essere tra il cliente e l'istituto di credito e, pertanto, anche tutti i contratti quadro per i servizi di pagamento (ad es. il contratto di conto corrente o il contratto di carta di credito). Hanno validità prioritaria le disposizioni riportate in accordi presi con il cliente o in condizioni particolari.

(2) Le definizioni "consumatore" e "imprenditore o impresa" vengono di seguito intese ai sensi della legge di tutela dei consumatori.

**2. Modifiche delle Condizioni operative generali e dei contratti quadro per i servizi di pagamento**

**Z 2. (1)** Le modifiche delle presenti COG saranno proposte dall'istituto di credito al cliente al più tardi entro due mesi prima della data proposta di entrata in vigore delle stesse. A tal proposito le disposizioni interessate dalla proposta di modifica e le modifiche stesse saranno illustrate in un testo a fronte delle presenti disposizioni con le modifiche evidenziate. Si riterrà che il cliente le abbia approvate, ove l'istituto di credito non abbia ricevuto alcuna obiezione da parte del cliente prima della data proposta di entrata in vigore delle modifiche. L'istituto di credito informerà il cliente in merito alla possibilità di sollevare obiezioni nell'ambito della proposta di modifica. Inoltre l'istituto di credito pubblicherà sul proprio sito un raffronto sulle disposizioni interessate dalle modifiche delle COG e una versione completa delle nuove COG. L'istituto di credito informerà il cliente in tal senso sempre nell'ambito della proposta di modifica. La proposta di modifica dovrà essere comunicata ad un cliente che è un consumatore. Nei confronti di un imprenditore invece è sufficiente mettere a disposizione per la consultazione la proposta di modifica secondo una modalità convenuta con l'imprenditore.

(2) Nel caso di una modifica prevista delle COG il cliente, che è un consumatore, ha la facoltà di recedere senza preavviso e senza costi dai propri contratti quadro per i servizi di pagamento (in particolare dal contratto di conto corrente) prima dell'entrata in vigore della modifica. L'istituto di credito fornirà informazioni in tal senso nell'ambito della comunicazione della modifica.

(3) Il paragrafo (1) trova applicazione anche per le modifiche riguardanti i contratti quadro stipulati tra il cliente e l'istituto di credito. Per le modifiche dei contratti quadro relativi ai servizi di pagamento trova inoltre applicazione il paragrafo (2).

(4) I paragrafi che precedono (1) e (2) non valgono invece per le modifiche delle prestazioni dell'istituto di credito (inclusi gli interessi a credito) e le commissioni del cliente (inclusi gli interessi a debito), le quali sono disciplinate separatamente ai punti da 43 a 47a, salvo per quanto individualmente concordato con il cliente.

**B. Rilascio di dichiarazioni****1. Ordini del cliente**

**Z 3. (1)** Gli ordini vanno conferiti per iscritto. Il cliente può conferire l'ordine anche tramite un dispositivo per la creazione della firma elettronica, eventualmente fornito all'uopo dall'istituto di credito.

(2) L'istituto di credito è inoltre autorizzato ad eseguire gli ordini ad esso conferiti con mezzi di telecomunicazione (in particolare per telefono, fax o trasmissione di dati a distanza). Qualora sussistano gli ulteriori presupposti stabiliti, l'istituto di credito è obbligato all'esecuzione di tali ordini solo nel caso in cui ciò sia stato concordato dal cliente con lo stesso istituto di credito.

(3) L'istituto di credito ha facoltà di eseguire gli ordini che gli siano stati conferiti in qualsiasi forma nell'ambito di un rapporto d'affari con un imprenditore per conto dello stesso, qualora dovesse giungere alla convinzione che essi pervengono dall'imprenditore stesso e l'incarico inoperante non sia imputabile all'istituto di credito. Ciò non trova applicazione per gli ordini relativi ai servizi di pagamento.

**2. Richiesta di conferma da parte dell'istituto di credito**

**Z 4.** Per motivi di sicurezza, soprattutto nel caso di ordini impartiti mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione, prima dell'esecuzione degli stessi e a seconda dei casi, l'istituto di credito ha facoltà di richiedere conferma degli ordini stessi, mediante la stessa via di comunicazione o per via diversa.

**3. Dichiarazioni dell'istituto di credito**

**Z 5. (1)** Le comunicazioni e dichiarazioni dell'istituto di credito effettuate con utilizzo di mezzi di telecomunicazione valgono con la riserva di apposita conferma scritta, qualora non siano stati presi accordi scritti diversi o non sussistano usanze diverse degli istituti di credito. Ciò non trova applicazione nei confronti dei consumatori.

(2) Il cliente riceverà eventuali dichiarazioni e informazioni che l'istituto di credito è tenuto a comunicare o a rendere accessibili su supporto cartaceo, laddove l'istituto di credito potrà anche servirsi di un estratto conto.

**C. Facoltà di disposizione dopo la morte del cliente**

**Z 6. (1)** Non appena venuto a conoscenza della morte di un cliente, l'istituto di credito accetterà disposizioni sulla base di una specifica delibera del tribunale competente in materia di successioni o di un atto di immissione nel possesso. Eventuali disposizioni sul conto/deposito comune di un titolare di conto/deposito con facoltà di disposizione individuale non sono sog-

gette a questa regolamentazione.

(2) I poteri di firma non si estinguono con la morte del cliente, se essi sono stati dati da un imprenditore per un conto d'affari. In caso di dubbio, i conti di un imprenditore sono considerati conti d'affari.

#### **D. Obblighi e responsabilità dell'istituto di credito**

##### **1. Obblighi d'informativa**

Z 7. (1) Oltre agli obblighi d'informativa previsti dalla legge, l'istituto di credito è vincolato soltanto agli obblighi contemplati nelle proprie condizioni generali, salvo eventuali accordi separati. Pertanto, ove non sussista alcun obbligo contrattuale o di legge, l'istituto di credito non è tenuto ad informare il cliente in merito a possibili flessioni nelle quotazioni, al valore o all'assenza di valore dei beni affidati, ovvero in merito a circostanze che possano compromettere o danneggiare il valore di tali beni, né a fornire al cliente suggerimenti o informazioni di altra natura.

(2) Nei confronti delle imprese non sussistono gli obblighi d'informativa previsti dai §§ 26 da (1) fino a (4), 28 (1), 31 e 32 della Legge sui servizi di pagamento (Zahlungsdienstegesetz).

##### **2. Esecuzione di ordini**

Z 8. (1) Un ordine che per contenuto e per sua natura rende necessario il ricorso ad un terzo, viene svolto dall'istituto di credito mediante incarico affidato ad un terzo a proprio nome. Se l'istituto di credito sceglie il terzo, esso risponderà per la scelta accurata dello stesso.

(2) L'istituto di credito è obbligato a cedere al cliente, su richiesta dello stesso, i diritti eventualmente esistenti nei confronti di terzi.

Z 9. Oltre alla responsabilità di cui al punto Z 8, l'istituto di credito è responsabile per i servizi di pagamento all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) in euro o altra valuta di uno Stato firmatario SEE nei confronti dei consumatori (non tuttavia delle imprese) per la corretta esecuzione del bonifico fino all'incasso presso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (Z 39a delle presenti Condizioni).

#### **E. Obblighi di cooperazione e responsabilità del cliente**

##### **1. Introduzione**

Z 10. Nel rapporto con l'istituto di credito il cliente deve in particolare osservare gli obblighi di cooperazione riportati di seguito; la violazione degli stessi comporta obblighi di risarcimento del cliente o una riduzione dei suoi diritti di risarcimento verso l'istituto di credito.

##### **2. Comunicazione di modifiche essenziali**

###### **a) Nome o indirizzo**

Z 11. (1) Il cliente deve comunicare tempestivamente e per iscritto le variazioni del proprio nome, della propria denominazione sociale, del proprio indirizzo o dell'indirizzo di un altro punto di destinazione da lui indicato.

(2) Nel caso in cui il cliente non dovesse rendere note le variazioni dell'indirizzo, le dichiarazioni scritte dell'istituto di credito si intendono pervenute qualora esse siano state trasmesse all'ultimo indirizzo reso noto dal cliente.

###### **b) Facoltà di rappresentanza**

Z 12. (1) Il cliente deve comunicare tempestivamente e per iscritto all'istituto di credito l'estinzione o la variazione di una facoltà di rappresentanza – inclusa la facoltà di disposizione e di firma (Z 31 e 32) – ad esso resa nota, provvedendo a provarla mediante documentazione adeguata.

(2) Una facoltà di rappresentanza resa nota all'istituto di credito mantiene la propria validità ed entità fino alla comunicazione scritta relativa alla sua estinzione o variazione, a meno che lo stesso istituto di credito non sia stato a conoscenza dell'estinzione o della variazione, ovvero esso non ne abbia avuto notizia per colpa grave. Ciò vale in particolare anche nel caso in cui l'estinzione o la variazione della facoltà di rappresentanza risulti iscritta in un pubblico registro e sia avvenuta una pubblicazione in tal senso.

###### **c) Capacità di agire; scioglimento della società**

Z 13. Ogni perdita e ogni limitazione della capacità di agire del cliente deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'istituto di credito. Se il cliente è una società o persona giuridica, anche lo scioglimento della stessa andrà reso noto tempestivamente all'istituto di credito.

##### **3. Chiarezza degli ordini**

Z 14. (1) Il cliente deve provvedere ad una formulazione chiara e univoca dei propri ordini all'istituto di credito. Eventuali modifiche, conferme e ripetizioni devono essere espressamente definite come tali.

(2) Se il cliente intende dare all'istituto di credito istruzioni particolari per l'esecuzione di ordini, egli dovrà darne comunicazione all'istituto di credito separatamente ed espressamente; negli incarichi affidati per mezzo di moduli, ciò dovrà avvenire separatamente dagli stessi. Ciò vale soprattutto nei casi in cui l'esecuzione dell'ordine necessiti di particolare urgenza o sia legata a particolari termini e scadenze.

##### **4. Cura nell'impiego dei mezzi di telecomunicazione; strumenti di pagamento**

Z 15. Se da parte del cliente vengono dati ordini o fatte dichiarazioni di altro tipo ricorrendo ai mezzi di telecomunicazione, il cliente stesso dovrà adottare delle misure ragionevoli atte ad evitare errori di trasmissione e abusi. La presente disposizione non trova applicazione per gli ordini e le dichiarazioni del cliente relativi a servizi di pagamento.

Z 15a. (1) In caso di utilizzo di uno strumento di pagamento che potrebbe essere impiegato, come convenuto, per il conferimento di un ordine all'istituto di credito, il cliente deve rispettare tutte le precauzioni ragionevoli al fine di tutelare da accessi non autorizzati le caratteristiche di sicurezza personalizzate, nonché denunciare immediatamente, non appena ne è a conoscenza, la perdita, il furto, l'abuso o l'impiego non autorizzato dello strumento di pagamento all'istituto di credito o all'organismo indicato dallo stesso istituto. Le imprese sono responsabili per i danni derivanti dalla violazione di tali doveri di diligenza provocati all'istituto di credito, per qualsivoglia colpa dell'impresa senza limiti di importo.

- (2) L'istituto di credito è autorizzato a bloccare gli strumenti di pagamento consegnati al cliente nel caso in cui
- (i) sussistano ragioni obiettive relative alla sicurezza dello strumento di pagamento che possano giustificare una simile misura oppure
  - (ii) si sospetti un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento, oppure
  - (iii) il cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento in relazione ad una linea di credito collegata allo strumento di pagamento (superamento o scoperto) e
    - l'adempimento di tali obblighi di pagamento sia compromesso a causa di eventi che possano incidere negativamente sulla situazione patrimoniale del cliente o di un coobbligato, oppure
    - il cliente risulti insolvente o rischi di diventarlo a breve.

Ove la comunicazione del blocco o delle ragioni del blocco non violi un'ordinanza del giudice o di un'autorità amministrativa ovvero le norme giuridiche austriache o del diritto comunitario oppure questioni obiettive sulla sicurezza, l'istituto di credito informa il cliente in merito a tale blocco e alle relative ragioni preferibilmente prima o, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, in una delle forme di comunicazione concordate con il cliente.

(3) Le disposizioni del presente punto trovano applicazione anche per gli strumenti utilizzabili come da accordi al di fuori dei servizi di pagamento per il conferimento di un ordine all'istituto di credito.

#### 5. Obiezioni

Z 16. (1) Il cliente deve verificare la completezza e l'esattezza delle dichiarazioni dell'istituto di credito, non riferite a servizi di pagamento, (come ad es. conferme di ordini conferiti per strumenti finanziari e avvisi relativi all'esecuzione degli stessi e conferme di conclusione, estratti conto, chiusure di conto e altri rendiconti nelle operazioni di credito e valuta estera, estratti e distinte di deposito), provvedendo a sollevare tempestivamente, e comunque al più tardi entro due mesi, eventuali obiezioni.

Se entro il termine di due mesi all'istituto di credito non pervengono obiezioni scritte contro una chiusura di conto non riferita ad un conto di pagamento, tale chiusura si intende approvata. Il cliente potrà richiedere una rettifica della chiusura di conto anche dopo la scadenza del termine, dimostrando tuttavia che un eventuale importo gli sia stato addebitato erroneamente oppure che non gli sia stato accreditato un importo dovuto.

Al decorrere del termine l'istituto di credito informerà il cliente in merito alle conseguenze di una mancata presentazione puntuale di eventuali obiezioni.

(2) Nel caso di un addebito sul proprio conto corrente basato su un'operazione di pagamento non autorizzata o erroneamente effettuata, il cliente può ricevere comunque una rettifica da parte dell'istituto di credito, qualora egli abbia informato l'istituto immediatamente dopo l'accertamento di un pagamento non autorizzato o errato, e, in ogni caso, non oltre 13 mesi dalla data del suddetto addebito. I termini non trovano applicazione qualora l'istituto di credito non abbia informato o reso accessibili al cliente le informazioni previste al punto Z 39 (9) delle presenti condizioni relative all'operazione di pagamento in questione. La presente disposizione non esclude altri diritti del cliente alla rettifica.

#### 6. Avviso in caso di mancato ricevimento di comunicazioni

Z 17. Il cliente è tenuto ad avvertire tempestivamente l'istituto di credito nel caso in cui le comunicazioni periodiche dell'istituto di credito (come ad es. chiusure contabili del conto o distinte di deposito) o comunicazioni o trasmissioni di altro tipo dell'istituto di credito, su cui il cliente stesso avrebbe dovuto contare, non gli dovessero pervenire entro il termine previsto per l'invio concordato con l'istituto. Ciò non trova applicazione per le comunicazioni e le trasmissioni relative ai servizi di pagamento.

#### 7. Traduzioni

Z 18. Gli atti di qualsiasi tipo stesi in lingua straniera vanno, su richiesta, presentati all'istituto di credito anche nella traduzione tedesca, che dovrà essere asseverata da un traduttore giurato.

### F. Luogo di adempimento, scelta del diritto applicabile, foro competente

#### 1. Luogo di adempimento

Z 19. Per entrambe le parti il luogo di adempimento sono gli uffici della dipendenza dell'istituto di credito con cui è stata conclusa l'operazione.

#### 2. Scelta del diritto applicabile

Z 20. Per tutti i rapporti tra cliente e istituto di credito trova applicazione il diritto austriaco.

#### 3. Foro competente

Z 21. (1) Le azioni di un imprenditore contro l'istituto di credito possono essere promosse solo presso il tribunale avente competenza di merito del luogo della sede principale dell'istituto di credito. Tale foro è competente anche per azioni dell'istituto di credito contro un imprenditore, nel qual caso l'istituto stesso ha facoltà di far valere i propri diritti anche presso qualsiasi altro tribunale con competenza locale e di merito.

(2) Il foro generale competente per le azioni di un consumatore o contro un consumatore alla stipula del contratto con l'istituto di credito resta lo stesso anche nel caso in cui, dopo la stipula del contratto, il consumatore dovesse trasferire la propria residenza all'estero e le sentenze giudiziarie austriache dovessero essere esecutive in tale Paese.

### G. CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'AFFARI

#### 1. Risoluzione ordinaria nel rapporto d'affari con le imprese

Z 22. In assenza di un accordo a tempo determinato, in qualsivoglia momento l'istituto di credito e il cliente hanno la facoltà di risolvere l'intero rapporto d'affari o parti dello stesso (anche contratti di credito e contratti quadro per servizi di pagamento come, in particolare, i contratti di conto corrente), osservando un adeguato termine di preavviso. Le commissioni pagate in via anticipata non vengono rimborsate.

**2. Risoluzione ordinaria nel rapporto d'affari con i consumatori**

Z 22a. (1) Il cliente può disdire senza alcun costo un contratto quadro per i servizi di pagamento, in particolare un contratto di conto corrente, in qualsivoglia momento con effetto all'ultimo giorno del mese in corso, sebbene le disdette dichiarate l'ultimo giorno lavorativo di un

mese abbiano effetto appena il primo giorno lavorativo del mese successivo. Resta salvo il diritto di risoluzione, senza alcun costo né preavviso, di un contratto quadro per i servizi di pagamento, in particolare del contratto di conto corrente, al sussistere di una proposta di modifica delle COG o di un contratto quadro per i servizi di pagamento, in particolare del contratto di conto corrente (Z 2), da parte dell'istituto di credito.

(2) I contratti di credito con durata indeterminata possono essere risolti senza alcun costo e in qualsivoglia momento dal cliente, mediante preavviso di un mese. La risoluzione deve essere presentata per iscritto su supporto cartaceo o su altro supporto duraturo di dati precedentemente convenuto.

(3) Tutti gli altri contratti stipulati a tempo indeterminato con l'istituto di credito possono essere risolti dal cliente in qualsivoglia momento, mediante un adeguato termine di preavviso.

(4) L'istituto di credito può risolvere i contratti quadro per i servizi di pagamento (in particolare i contratti di conto corrente) e i contratti di credito stipulati a tempo indeterminato, mediante preavviso di due mesi.

(5) Tutti gli altri contratti stipulati a tempo indeterminato possono essere risolti dall'istituto di credito in qualsivoglia momento, mediante un adeguato termine di preavviso.

**3. Risoluzione per giusta causa**

Z 23. (1) Al sussistere di una giusta causa l'istituto di credito e il cliente hanno la facoltà di risolvere in qualsivoglia momento, con effetto immediato, l'intero rapporto d'affari o singole parti dello stesso.

(2) Una giusta causa che autorizzi l'istituto di credito alla risoluzione sussiste in particolare laddove insorgano eventi che possano incidere negativamente sulla situazione patrimoniale del cliente o di un coobbligato, compromettendo in tal modo l'adempimento degli obblighi nei confronti dell'istituto di credito, il cliente fornisca informazioni non corrette in merito alla propria situazione patrimoniale o ad altri fatti rilevanti oppure il cliente non soddisfi o non possa soddisfare l'obbligo di costituzione o potenziamento di garanzie.

**4. Conseguenze giuridiche**

Z 24. (1) Con la cessazione dell'intero rapporto d'affari o di singole parti dello stesso, gli importi dovuti da esso risultanti divengono immediatamente esigibili. Il cliente è inoltre obbligato ad esimere l'istituto di credito da tutti gli obblighi per lui assunti.

(2) L'istituto di credito ha altresì facoltà di disdire tutti gli impegni assunti per il cliente e di compensare gli stessi con effetto sul cliente, nonché di riaddebitare immediatamente i bonifici avvenuti salvo incasso. I diritti risultanti da titoli, in particolare cambiali e assegni, possono essere fatti valere dall'istituto di credito fino alla copertura di un eventuale saldo debitore esistente.

(3) In caso di cessazione dell'intero rapporto d'affari o di singoli rapporti, l'istituto di credito rimborserà in proporzione al cliente, che è un consumatore, le commissioni pagate in via anticipata per un determinato periodo e relative ai servizi di pagamento.

(4) Le COG valgono anche dopo la cessazione del rapporto d'affari, fino alla completa elaborazione.

**H. Diritto al rifiuto di pagamento**

Z 25. (1) L'istituto di credito può rifiutarsi di pagare l'importo del credito per motivi materialmente giustificati.

(2) Sussistono dei motivi materialmente giustificati ai sensi del comma 1 qualora, dopo la stipula del contratto,  
 - insorgano eventi che dimostrino un peggioramento della situazione patrimoniale del beneficiario del credito o una svalutazione delle garanzie condizionate, in misura tale da compromettere il rimborso del credito o il pagamento degli interessi, anche in caso di realizzo delle garanzie, oppure  
 - sussista presso l'istituto di credito il sospetto obiettivamente fondato che l'importo del credito sia utilizzato dal beneficiario in violazione del contratto o delle leggi vigenti in materia.

(3) L'istituto di credito dovrà comunicare immediatamente ai consumatori la propria intenzione di rifiuto al pagamento, su supporto cartaceo o su altro supporto duraturo di dati, specificandone i motivi. I motivi potranno essere omessi, ove la loro rivelazione possa compromettere la sicurezza o l'ordine pubblico.

**II. Informazioni bancarie**

Z 26. Le informazioni di carattere generale rientranti nella consuetudine bancaria e riferite alla situazione economica di un'impresa vengono date, per quanto non sussista alcun obbligo in tal senso, solo in modo non vincolante e solo per iscritto nei confronti dell'impresa stessa.

Z 27. omissis

**III. Apertura e tenuta di conti e depositi****A. Ambito di applicazione**

Z 28. Per quanto non diversamente stabilito, le regolamentazioni di seguito adottate per i conti valgono anche per i depositi.

**B. Apertura di conti**

Z 29. All'apertura di un conto, il futuro titolare del conto stesso dovrà provare la propria identità. I conti vengono tenuti con intestazione al nominativo o alla ragione sociale del titolare del conto, con assegnazione di un apposito numero.

### C. Specimen di firma

Z 30. Le persone a cui è attribuita la facoltà di disporre del conto e la facoltà di firma sul conto stesso, devono depositare la propria firma presso l'istituto di credito. L'istituto di credito accetterà le disposizioni scritte nell'ambito del rapporto di conto con il cliente sulla base delle firme depositate.

### D. Facoltà di disposizione e potere di firma

#### 1. Facoltà di disposizione

Z 31. Soltanto il titolare del conto ha la facoltà di disporre del proprio conto. In sua vece saranno autorizzati a disporre del conto soltanto i soggetti il cui potere di rappresentanza sia previsto dalla legge, o ai quali sia stata esplicitamente conferita una procura scritta per disporre del conto in oggetto; essi saranno tenuti a comprovare la propria identità e il proprio potere di rappresentanza. In caso di mandati preventivi, la cui efficacia sia stata registrata nell'elenco centrale austriaco di rappresentanza, è sufficiente una procura comprendente, in termini generali, la facoltà di disporre dei conti del mandante.

#### 2. Potere di firma

Z 32. (1) Il titolare del conto può attribuire espressamente e per iscritto il potere di firma ad altre persone. Il soggetto avente potere di firma è tenuto a provare la propria identità nei confronti dell'istituto di credito. Il soggetto avente potere di firma è autorizzato esclusivamente all'esecuzione e alla revoca di disposizioni relative al credito del conto.

(2) Il potere di firma su un deposito include anche la facoltà di acquistare e di vendere titoli nell'ambito della copertura esistente nonché dell'obiettivo di investimento e della propensione al rischio del titolare del deposito, accertati ai sensi della legge di vigilanza sui titoli.

### E. Particolari tipi di conto

#### 1. Sottoconto

Z 33. Con un conto possono essere tenuti dei sottoconti. Anche se a questi viene attribuita una sottodenominazione, come soggetto avente diritto e obbligato nei confronti dell'istituto di credito figura esclusivamente il titolare del conto.

#### 2. Conto fiduciario

Z 34. Nei conti fiduciari, il soggetto avente diritto e obbligato nei confronti dell'istituto di credito è esclusivamente il fiduciario stesso, nella sua qualità di titolare del conto.

#### 3. Conto collettivo

Z 35. (1) Un conto può essere aperto anche per più titolari (conto cointestato). Le disposizioni sul conto, in particolare quelle legate alla chiusura del conto stesso e all'attribuzione di poteri di firma, possono essere date solo da tutti i titolari congiuntamente. Ogni titolare del conto può farsi rappresentare, nel singolo caso, da una persona a tal scopo delegata.

(2) Per gli obblighi derivanti dal conto, tutti i titolari rispondono in via solidale.

(3) Se non espressamente pattuito in modo diverso, ogni contitolare del conto è autorizzato a disporre da solo sul credito del conto stesso. Tale autorizzazione include anche la facoltà di acquistare e vendere titoli nell'ambito della copertura esistente nonché dell'obiettivo di investimento e della propensione al rischio comuni a tutti i titolari del deposito e accertati ai sensi delle norme di vigilanza sui titoli. Essa cessa tuttavia con l'espressa obiezione di un altro titolare del conto; in tal caso l'autorizzazione è riferita solo a tutti i contitolari congiuntamente.

(4) I poteri di firma possono essere revocati da ogni singolo contitolare del conto.

#### 4. Conto valutario

Z 37. L'obbligo dell'istituto di credito ad eseguire disposizioni relative ad attività e passività in divisa estera è sospeso nella misura e fintanto che l'istituto di credito non possa disporre o possa disporre soltanto limitatamente della valuta relativa al credito o debito del conto valutario, a causa di provvedimenti o eventi di natura politica vigenti nel Paese di tale valuta. Nella misura e fintanto che perdurino tali provvedimenti o eventi, l'istituto di credito non sarà tenuto nemmeno ad un adempimento presso un altro luogo al di fuori del Paese della valuta, in un'altra valuta (nemmeno in euro) o mediante acquisto di denaro contante. L'obbligo dell'istituto di credito ad eseguire disposizioni relative ad attività in divisa estera non sarà invece sospeso qualora esso possa eseguire in toto tali disposizioni al proprio interno. Rimane salvo dalle clausole che precedono il diritto del cliente e dell'istituto di credito di compensare gli uni con gli altri eventuali crediti esigibili in contropartita nella medesima valuta.

### F. Chiusure contabili del conto e distinte di deposito

Z 38. (1) In mancanza di accordo diverso, l'istituto di credito procede alla chiusura contabile dei conti ad intervalli trimestrali. Le commissioni e gli interessi maturati nel trimestre fanno parte del saldo di chiusura, sul quale di seguito maturano nuovamente interessi ("interessi composti"). Le distinte di deposito vengono consegnate una volta all'anno.

(2) L'istituto di credito tiene a disposizione del cliente l'estratto conto con il saldo contabile/la distinta di deposito presso la dipendenza in cui viene tenuto il conto/deposito.

## IV. Trasferimenti mediante giroconto

### A. Ordini di bonifico

Z 39. (1) In caso di ordini di bonifico a favore di un beneficiario il cui conto sia tenuto presso un prestatore di servizi di pagamento in Austria, in altri Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in Svizzera, il cliente dovrà definire il beneficiario con il relativo International Bank Account Number (IBAN). Ove il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario abbia sede in uno Stato membro del SEE diverso dall'Austria o in Svizzera, fino al 31 gennaio 2016, oltre all'IBAN dovrà essere indicato anche il Bank Identifier Code (BIC) del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

Fino al 31 gennaio 2014, nella definizione del beneficiario, il cliente potrà continuare ad utilizzare, in luogo dell'IBAN, il no-

me e il numero di conto del beneficiario e indicare il codice bancario o il BIC del relativo prestatore di servizi di pagamento.

(2) In caso di ordini di bonifico a favore di un beneficiario il cui conto sia tenuto presso un prestatore di servizi di pagamento al di fuori del SEE e della Svizzera, il cliente dovrà definire il beneficiario:

- con il numero di conto dello stesso e nome, codice bancario o BIC del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario oppure
- con l'IBAN dello stesso e il BIC del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

(3) L'indicazione di IBAN e BIC ovvero del numero di conto e nome/codice bancario/BIC del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, che dovrà essere fatta dal cliente nell'ambito dei paragrafi (1) e (2), costituisce l'identificazione del beneficiario, sulla base della quale verrà eseguito l'ordine di bonifico. Eventuali indicazioni ulteriori, come ad esempio il nome del beneficiario che dovrà essere indicato al conferimento dell'ordine di bonifico per motivi di documentazione, non rientrano nell'identificazione del beneficiario e non saranno considerate nell'esecuzione del bonifico.

(4) In ogni caso la causale riportata nell'ordine di bonifico non ha alcuna rilevanza per l'istituto di credito.

(5) La sola assunzione dell'ordine di bonifico da parte dell'istituto di credito non comporta alcuna costituzione di diritti di un terzo nei confronti dell'istituto stesso.

(6) L'istituto di credito è obbligato all'esecuzione di un ordine di bonifico solo nel caso in cui, sul conto del cliente indicato per il bonifico stesso, risulti una completa copertura (credito, linea di credito concessa).

(7) Gli ordini di bonifico pervenuti all'istituto di credito (Z 39a) non possono essere revocati unilateralmente dal cliente. Qualora sia concordata una data di esecuzione successiva di un ordine di bonifico, l'irrevocabilità decorre dal termine del giorno lavorativo precedente alla data di esecuzione.

(8) Nel caso in cui l'istituto di credito rifiuti l'esecuzione di un ordine di bonifico, esso provvederà ad informare il cliente nella forma concordata, al più presto possibile, in ogni caso tuttavia entro i termini citati al punto Z 39a (3) e (4), in merito a tale rifiuto e ad eventuali misure di correzione per consentirne un'esecuzione futura. La comunicazione del motivo di un rifiuto avverrà soltanto ove ciò non costituisca una violazione delle norme giuridiche austriache o comunitarie ovvero di un'ordinanza del giudice o di un'autorità amministrativa. Gli ordini di bonifico opportunamente rifiutati dall'istituto di credito non danno luogo ai termini di esecuzione di cui al punto Z 39a delle presenti Condizioni.

(9) Le informazioni sugli ordini di bonifico effettuati (riferimento, importo, valuta, commissioni, interessi, cambio, valuta addebito) e gli ulteriori pagamenti da addebitare sul conto, in particolare nell'ambito dell'autorizzazione delle operazioni di addebito e accredito, saranno messe a disposizione del cliente, che è un consumatore, una volta al mese dietro richiesta, se egli non è stato preventivamente informato sulle transazioni mediante l'estratto conto.

## B. Termini di esecuzione

Z 39a. (1) Gli ordini di pagamento pervenuti all'istituto di credito dopo gli orari (orari di ricezione) stabiliti per ciascuna modalità di pagamento verso la fine dell'orario di lavoro o in un giorno non lavorativo, saranno evasi come pervenuti il giorno lavorativo successivo. L'istituto di credito comunicherà al cliente, che è un consumatore, in tempo utile prima e alla stipula del contratto di conto corrente e, successivamente, ad ogni modifica degli orari di ricezione, gli orari di ricezione stabiliti su supporto cartaceo oppure, previo relativo accordo con il cliente, su altro supporto duraturo di dati. Per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno di apertura dell'istituto di credito e di attività per l'esecuzione di operazioni di pagamento.

(2) Nel caso in cui tra il cliente che ha trasmesso un ordine di pagamento e l'istituto di credito sia stata concordata l'esecuzione di un ordine di pagamento in un determinato giorno, al termine di un determinato periodo di tempo o in un giorno in cui il cliente abbia messo l'importo a disposizione dell'istituto, la data concordata sarà da considerarsi come data di ricezione. Nell'eventualità in cui il termine concordato non coincida con un giorno lavorativo dell'istituto di credito, l'ordine di pagamento sarà considerato come se pervenuto il giorno lavorativo seguente.

(3) L'istituto di credito garantisce che, dopo la data di ricezione dell'importo, l'oggetto del pagamento perverrà al prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente (per le operazioni di pagamento effettuate in forma cartacea entro la fine del secondo giorno lavorativo seguente). Il presente comma è applicabile esclusivamente per le operazioni di pagamento in euro all'interno dello Spazio Economico Europeo ("SEE").

(4) Per le operazioni all'interno dello Spazio Economico Europeo effettuate in una valuta di uno Stato firmatario SEE diversa dall'euro, i termini di esecuzioni di cui al comma 3 ammontano ad un massimo di 4 giorni lavorativi.

## C. Bonifici e diritto di storno

Z 40. (1) Con un contratto di conto corrente in essere, l'istituto di credito è obbligato e irrevocabilmente autorizzato a prendere in consegna importi di denaro per il cliente, accreditandoli sul conto dello stesso. Qualora e fintanto che dal conto risultino dei crediti dell'istituto nei confronti del cliente, anche dopo lo scioglimento del contratto di conto corrente, l'istituto di credito ha facoltà di prendere in consegna importi di denaro per il cliente e di compensare i propri crediti con il diritto del cliente al pagamento dell'importo preso in consegna. All'ordine di mettere a disposizione di un cliente un importo di denaro, l'istituto di credito darà esecuzione mediante bonifico del relativo importo sul conto del cliente, qualora dall'ordine stesso non risultino disposizioni diverse. Ove il conto del cliente indicato nell'ordine non sia tenuto nella valuta indicata nell'ordine, l'accredito avviene previa conversione nella valuta del conto al cambio del giorno in cui l'importo di denaro indicato nell'ordine entra nella disponibilità dell'istituto di credito, e quindi può essere utilizzato dallo stesso.

(2) Le informazioni sui bonifici accreditati sul conto (riferimento, importo, valuta, commissioni, interessi, cambio, valuta addebito) saranno messe a disposizione del cliente, che è un consumatore, una volta al mese, dietro richiesta, se egli non è

stato preventivamente informato sulle transazioni mediante l'estratto conto.

(3) L'istituto di credito è autorizzato a detrarre le proprie commissioni per il trasferimento dell'importo da accreditare. L'istituto di credito comunicherà separatamente l'importo del bonifico e le commissioni detratte.

(4) L'istituto di credito può stornare in qualsiasi momento i bonifici da esso effettuati a causa di un proprio errore. In altri casi l'istituto di credito procederà allo storno solo se gli sarà stata dimostrata inequivocabilmente l'inefficacia dell'ordine di bonifico. L'eventuale chiusura intermedia del conto non estingue il diritto di storno. Ove sussista un diritto di storno, l'istituto di credito può rifiutare la disponibilità sugli importi accreditati.

#### **D. Accredito salvo buon fine**

Z 41. (1) Se l'istituto di credito provvede all'accredito di importi da incassare su incarico del cliente (in particolare nell'ambito dell'incasso di assegni, cambiali e altri titoli, note di addebito, ecc.) o da trasferire sul conto del cliente, a favore del cliente stesso, prima che l'importo da incassare o trasferito sia pervenuto all'istituto di credito, ciò avviene solo con la riserva che l'importo rimesso sia effettivamente giunto all'istituto di credito. Ciò vale anche nel caso in cui l'importo da incassare dovesse risultare pagabile presso lo stesso istituto di credito.

(2) Sulla base della riserva suddetta l'istituto di credito è autorizzato ad annullare l'accredito mediante una semplice operazione contabile, qualora l'incasso o il bonifico non sia andato a buon fine oppure nel caso in cui, sulla base delle condizioni economiche di un soggetto obbligato al pagamento, di provvedimenti da parte delle autorità o per altri motivi, si possa prevedere che l'istituto di credito non riuscirà ad ottenere la disponibilità illimitata sull'importo da incassare o trasferito.

(3) La riserva può essere inoltre esercitata qualora l'importo accreditato sia stato incassato all'estero o trasferito dall'estero e venga riaddebitato all'istituto di credito da parte di terzi, a norma del diritto estero o sulla base di un accordo stipulato con istituti di credito esteri.

(4) Con la riserva di cui sopra, l'istituto di credito è anche autorizzato a rifiutare al cliente la disponibilità sugli importi accreditati. La riserva stessa non viene eliminata con le chiusure di conto.

#### **E. Registrazione di addebiti**

Z 42. (1) Negli ordini di bonifico le scritture contabili di addebito vanno considerate come comunicazione dell'avvenuta esecuzione solo nel caso in cui la stessa scrittura contabile di addebito non venga revocata entro due giorni lavorativi (Z 39a (1)).

(2) Gli assegni e gli altri ordini di pagamento, come anche gli addebiti diretti SEPA per le aziende, sono incassati qualora la scrittura contabile di addebito sul conto trassato del cliente non venga revocata entro due giorni lavorativi, a meno che l'istituto di credito non abbia già prima avvertito il soggetto che presenta l'incasso o abbia effettuato nei suoi confronti un pagamento in contanti. Gli addebiti diretti SEPA (Z 42a (3)) sono incassati allo scadere di cinque giorni lavorativi.

#### **F. Autorizzazioni e ordini di addebito**

Z 42a. (1) Il cliente acconsente all'addebito degli importi degli ordini di incasso effettuati da parte di terzi autorizzati sul proprio conto presso l'istituto di credito. Il cliente ha il diritto di annullare tale approvazione per iscritto in qualsiasi momento. Tale revoca avrà effetto a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla sua ricezione. Allo stesso modo è possibile limitare l'approvazione per gli incassi di terzi autorizzati in relazione ad un determinato importo, ad una determinata periodicità o a entrambi.

(2) L'istituto di credito esegue incassi e addebiti diretti SEPA riferiti al conto del cliente, sulla base dell'International Bank Account Number (IBAN) indicato dall'istituto di credito incaricato dell'incasso. Le indicazioni relative all'IBAN costituiscono l'identificativo del cliente sulla base del quale viene eseguito l'incasso ovvero l'addebito diretto SEPA. Qualora la banca incaricata dell'incasso comunichi ulteriori dati del cliente, ad esempio l'intestazione del conto da cui viene prelevato l'importo, tali dati serviranno soltanto a scopo di documentazione e non saranno considerati nell'esecuzione dell'incasso ovvero dell'addebito diretto SEPA.

(3) Nel caso in cui al momento dell'addebito l'istituto di credito non disponga di un ordine di addebito del cliente ("ordine di addebito diretto SEPA"), l'istituto di credito è tenuto ad annullare l'addebito sul conto dietro richiesta del cliente (anche se è un'impresa) entro 8 settimane dalla data dell'addebito. Nel caso in cui al momento dell'addebito l'istituto di credito disponga dell'ordine del cliente, che è un'impresa, di provvedere al pagamento di un importo richiesto per l'incasso da parte di un terzo specificato nell'ordine, dal conto del cliente ("ordine di addebito diretto SEPA"), il cliente non ha alcun diritto di pretendere l'annullamento dell'addebito sul conto.

(4) Una richiesta autorizzata del cliente per l'annullamento di un addebito sarà accolta entro 10 giorni lavorativi.

#### **V. Modifiche di commissioni e prestazioni**

##### **A. Modifiche di commissioni e prestazioni nei confronti di imprese**

Z 43. (1) Nei confronti delle imprese l'istituto di credito ha la facoltà di modificare in maniera equa le proprie commissioni per le prestazioni continuative che esso stesso o il cliente deve erogare (inclusi gli interessi a debito e a credito su conti correnti o di altro tipo, spese di gestione del conto ecc.), in considerazione di tutte le circostanze che possano verificarsi (in particolare, modifiche delle condizioni quadro di leggi e autorità di vigilanza, variazioni inerenti il mercato monetario o dei capitali, variazioni dei costi di rifinanziamento, variazioni dei costi per il personale o i materiali, variazioni dell'indice dei prezzi al consumo ecc.). Ciò trova applicazione anche per la modifica di altre prestazioni dell'istituto di credito che hanno luogo a seguito della modifica di requisiti di legge, della sicurezza dell'attività bancaria, dello sviluppo tecnico o del grado di

utilizzo di una prestazione, che sia diminuito notevolmente e che influisca in maniera considerevole sulla copertura dei costi.

(2) Eventuali modifiche delle prestazioni dell'istituto di credito o delle commissioni del cliente, non rientranti nel comma 1, l'introduzione di nuove prestazioni soggette a commissioni nonché eventuali commissioni nuove relative a prestazioni già concordate, saranno comunicate al cliente entro e non oltre due mesi prima della data proposta della loro entrata in vigore. Si riterrà che il cliente abbia approvato tali modifiche, ove l'istituto di credito non abbia ricevuto alcuna obiezione scritta da parte del cliente prima della data proposta della loro entrata in vigore. L'istituto di credito informerà il cliente in merito alla possibilità di sollevare obiezioni nell'ambito della proposta di modifica. L'istituto di credito può mettere a disposizione per la consultazione la proposta di modifica secondo una modalità convenuta con il cliente.

#### **B. Modifiche delle commissioni per i servizi di pagamento, convenute con il consumatore (eccetto gli interessi a debito)**

Z 44. (1) Le modifiche delle commissioni per prestazioni continuative, concordate in un contratto quadro per i servizi di pagamento (in particolare del contratto di conto corrente), saranno proposte dall'istituto di credito al cliente al più tardi entro due mesi prima della data proposta di entrata in vigore delle stesse, ovvero in ogni caso il 1° aprile di ciascun anno. Si riterrà che il cliente abbia approvato tali modifiche, ove l'istituto di credito non abbia ricevuto alcuna obiezione da parte del cliente prima della data proposta della loro entrata in vigore. L'istituto di credito informerà il cliente in merito alla possibilità di sollevare obiezioni nell'ambito della proposta di modifica, nella quale dovrà essere illustrata la portata di tale modifica. Il cliente ha il diritto di revocare senza preavviso e senza costi il contratto quadro entro l'entrata in vigore della modifica. L'istituto di credito informerà il cliente in tal senso sempre nell'ambito della proposta di modifica. La proposta di modifica dovrà essere comunicata al cliente da parte dell'istituto di credito.

(2) Nella modalità convenuta al comma 1, insieme al cliente è consentito concordare un adeguamento delle commissioni all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 2000 ("indice dei prezzi al consumo"), pubblicato dall'istituto Statistik Austria. L'adeguamento avviene mediante raffronto tra i valori dell'indice di novembre dello scorso anno e quelli di novembre dell'anno ancora precedente. La commissione risultante dall'adeguamento sarà soggetta ad un arrotondamento commerciale al centesimo.

Se nel corso di un anno non è stato proposto al cliente l'adeguamento della commissione risultante dall'andamento dell'indice dei prezzi al consumo, tale adeguamento potrà essere proposto anche successivamente con effetto per il futuro.

(3) L'istituto di credito può concordare con il cliente un adeguamento delle commissioni divergente dall'andamento dell'indice dei prezzi al consumo nella modalità prevista al comma 1 soltanto alle seguenti condizioni:

- L'andamento dei costi insorti all'istituto di credito in relazione alla singola prestazione continuativa nel periodo determinante ai sensi del comma 2 ai fini dell'adeguamento delle commissioni diverge, alla luce di tutte le circostanze materialmente giustificate e considerate (in particolare la modifica delle condizioni quadro di leggi e autorità di vigilanza, variazioni dei costi per il personale o i materiali), dall'andamento dell'indice dei prezzi al consumo e l'adeguamento proposto corrisponde a tale andamento divergente dei costi.
- Un aumento delle commissioni corrisponde al massimo a tre volte tanto un aumento che risulterebbe dall'andamento dell'indice dei prezzi al consumo.
- Nella proposta di modifica si informa che la modifica proposta per le commissioni è superiore a quella che risulterebbe dall'andamento dell'indice dei prezzi al consumo.

#### **C. Modifica delle commissioni convenute con il consumatore al di fuori dei servizi di pagamento (eccetto gli interessi a debito)**

Z 45. (1) Le commissioni convenute con il consumatore per le prestazioni continuative erogate dall'istituto di credito al di fuori dei servizi di pagamento (ad es. affitto cassetta di sicurezza, spese di gestione per i conti sui quali non vengono effettuati dei servizi di pagamento) saranno adeguate (aumentate o diminuite) su base annua con effetto dal 1° aprile di ciascun anno, in linea con l'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 2000, pubblicato dall'istituto "Statistik Austria", laddove, di volta in volta, sarà praticato un arrotondamento commerciale al centesimo. L'adeguamento avviene mediante raffronto tra i valori dell'indice di novembre dello scorso anno e quelli di novembre dell'anno ancora precedente. Il mancato aumento delle commissioni in seguito all'incremento dell'indice, per qualsivoglia ragione, non esclude il diritto a tale aumento con effetto per il futuro. Gli adeguamenti delle commissioni avverranno non prima della scadenza di due mesi a partire dalla data di stipula del contratto.

(2) L'eventuale adeguamento delle commissioni, divergente dall'andamento dell'indice dei prezzi al consumo, per le prestazioni continuative erogate dall'istituto di credito al di fuori dei servizi di pagamento, sarà proposto dall'istituto di credito al cliente al più tardi entro due mesi prima della data proposta di entrata in vigore dello stesso, ovvero in ogni caso il 1° aprile di ciascun anno. Si riterrà che il cliente abbia approvato tali modifiche, ove l'istituto di credito non abbia ricevuto alcuna obiezione da parte del cliente prima della data proposta della loro entrata in vigore. L'istituto di credito informerà il cliente in merito alla possibilità di sollevare obiezioni nell'ambito della proposta di modifica, nella quale dovrà essere illustrata la portata di tale modifica. L'istituto di credito può mettere a disposizione per la consultazione la proposta di modifica secondo una modalità convenuta con il cliente.

L'istituto di credito può concordare con il cliente un adeguamento delle commissioni nella modalità prevista al comma 2 soltanto alle seguenti condizioni:

- L'andamento dei costi insorti all'istituto di credito in relazione alla singola prestazione continuativa nel periodo determinante ai sensi del comma 1 ai fini dell'adeguamento delle commissioni diverge, alla luce di tutte le circostanze materialmente giustificate e considerate (in particolare la modifica delle condizioni quadro di leggi e autorità di vigilanza, variazioni dei costi per il personale o i materiali), dall'andamento dell'indice dei prezzi al consumo e l'adeguamento proposto corrisponde a tale andamento divergente dei costi.
- Un aumento delle commissioni corrisponde al massimo a tre volte tanto un aumento che risulterebbe dall'andamento dell'indice dei prezzi al consumo.
- Nella proposta di modifica si informa che la modifica proposta per le commissioni è superiore a quella che risulterebbe



dall'andamento dell'indice dei prezzi al consumo.

#### **D. Modifica degli interessi a debito convenuti con il consumatore**

Z 46. (1) Qualora una clausola di adeguamento del tasso di interesse a debito sia vincolata a un tasso di riferimento (come ad esempio, l'EURIBOR), le modifiche saranno immediatamente effettive senza previa notifica al cliente. Il consumatore sarà informato in merito alle modifiche effettuate al tasso di interesse entro il trimestre solare successivo. Gli adeguamenti del tasso di interesse nei confronti del consumatore avverranno non prima della scadenza di due mesi a partire dalla data di stipula del contratto.

(2) Ove non sia stata convenuta una clausola di adeguamento o l'istituto di credito intenda modificare il tasso di interesse a debito al di fuori dell'adeguamento concordato, egli proporrà al cliente tale modifica del tasso al più tardi entro due mesi prima della data proposta per l'entrata in vigore della stessa. Si riterrà che il cliente abbia approvato tale modifica, ove l'istituto di credito non abbia ricevuto alcuna obiezione da parte del cliente prima della data proposta dell'entrata in vigore della stessa. L'istituto di credito informerà il cliente in merito alla possibilità di sollevare obiezioni nell'ambito della proposta di modifica, nella quale dovrà essere illustrata la portata di tale modifica.

L'istituto di credito può mettere a disposizione per la consultazione la proposta di modifica secondo una modalità convenuta con il cliente. Qualora tuttavia la proposta di modifica riguardasse un conto su cui vengono effettuati dei servizi di pagamento, il cliente dovrà esserne informato e avrà il diritto di revocare senza preavviso e senza costi il contratto quadro entro l'entrata in vigore della modifica. L'istituto di credito informerà il cliente in merito a tale diritto di revoca sempre nell'ambito della proposta di modifica.

(3) L'istituto di credito può concordare con il cliente un adeguamento del tasso di interesse nella modalità prevista al comma 2 soltanto alle seguenti condizioni:

- L'adeguamento del tasso di interesse proposto corrisponde all'andamento dei costi dell'istituto di credito in relazione al credito in questione a partire dalla stipula dell'accordo alla base della tassazione attuale, laddove dovranno essere considerate tutte le circostanze materialmente giustificate (modifica delle condizioni quadro di leggi e autorità di vigilanza, variazioni inerenti il mercato monetario o dei capitali, variazioni dei costi di rifinanziamento, variazioni dei costi per il personale o i materiali).
- Un aumento del tasso di interesse ai sensi del comma 2 non può essere maggiore di 0,5% punti.
- Nella proposta di modifica si informa che la modifica proposta per il tasso di interesse è superiore a quella che risulterebbe dalla clausola di adeguamento concordata. Ove non sia stata concordata una clausola di adeguamento, si dovrà informare che l'accordo alla base della tassazione non prevede alcun adeguamento unilaterale del tasso di interesse.
- L'eventuale modifica del tasso di interesse nell'ambito del comma 2 è ammessa non prima di due anni dalla stipula dell'accordo alla base della tassazione attuale.

#### **E. Modifica delle prestazioni continuative convenute con il consumatore (eccetto gli interessi a credito)**

Z 47. (1) Le modifiche delle prestazioni continuative che l'istituto di credito eroga al cliente saranno proposte dall'istituto di credito al più tardi entro due mesi prima della data proposta di entrata in vigore delle stesse. Si riterrà che il cliente abbia approvato tali modifiche, ove l'istituto di credito non abbia ricevuto alcuna obiezione da parte del cliente prima della data proposta della loro entrata in vigore. L'istituto di credito informerà il cliente in merito alla possibilità di sollevare obiezioni nell'ambito della proposta di modifica.

L'istituto di credito può mettere a disposizione per la consultazione la proposta di modifica secondo una modalità convenuta con il cliente. Qualora tuttavia la proposta di modifica riguardasse dei servizi di pagamento, il cliente dovrà esserne informato e avrà il diritto di revocare senza preavviso e senza costi il relativo contratto quadro entro l'entrata in vigore della modifica. L'istituto di credito informerà il cliente in merito a tale diritto di revoca sempre nell'ambito della proposta di modifica.

(2) Tuttavia l'istituto di credito può convenire con il cliente una modifica delle prestazioni nella modalità prevista al paragrafo 1 soltanto se ciò sia materialmente giustificato alla luce di tutte le circostanze (modifica delle esigenze prevalenti del cliente, modifica delle condizioni quadro di leggi e autorità di vigilanza, della sicurezza dell'attività bancaria, dello sviluppo tecnico o del grado di utilizzo della prestazione, che sia diminuito notevolmente e che influisca in maniera considerevole sulla copertura dei costi). Sussisterà una tale giustificazione materiale soltanto qualora dalla modifica proposta delle prestazioni risultasse un ampliamento delle prestazioni dell'istituto di credito oppure una limitazione delle stesse, accettabile per il cliente, e nessuna modifica sproporzionata dei diritti ed obblighi fondamentali a favore dell'istituto di credito.

#### **F. Modifica degli interessi a credito convenuti con il consumatore**

Z 47a. (1) Qualora una clausola di adeguamento del tasso di interesse a credito sia vincolata a un tasso di riferimento (come ad esempio, l'EURIBOR), le modifiche saranno immediatamente effettive senza previa notifica al cliente. Il consumatore sarà informato in merito alle modifiche effettuate al tasso di interesse entro il trimestre solare successivo.

(2) Ove non sia stata convenuta una clausola di adeguamento o l'istituto di credito intenda modificare il tasso di interesse a credito al di fuori dell'adeguamento concordato, egli proporrà al cliente tale modifica del tasso al più tardi entro due mesi prima della data proposta per l'entrata in vigore della stessa. Si riterrà che il cliente abbia approvato tale modifica, ove l'istituto di credito non abbia ricevuto alcuna obiezione da parte del cliente prima della data proposta dell'entrata in vigore della stessa. L'istituto di credito informerà il cliente in merito alla possibilità di sollevare obiezioni nell'ambito della proposta di modifica, nella quale dovrà essere illustrata la portata di tale modifica.

L'istituto di credito può mettere a disposizione per la consultazione la proposta di modifica secondo una modalità convenuta con il cliente. Qualora tuttavia la proposta di modifica riguardasse un conto su cui vengono effettuati dei servizi di pagamento, il cliente dovrà esserne informato e avrà il diritto di revocare senza preavviso e senza costi il relativo contratto quadro entro l'entrata in vigore della modifica. L'istituto di credito informerà il cliente in merito a tale diritto di revoca sempre nell'ambito della proposta di modifica.

(3) L'istituto di credito può concordare con il cliente un adeguamento del tasso di interesse nella modalità prevista al com-

ma 2 soltanto alle seguenti condizioni:

- L'adeguamento del tasso di interesse proposto corrisponde all'andamento dei costi e alle possibilità di reinvestimento dell'istituto di credito in relazione al credito in questione a partire dalla stipula dell'accordo alla base della tassazione attuale, laddove dovranno essere considerate tutte le circostanze materialmente giustificate (modifica delle condizioni quadro di leggi e autorità di vigilanza, variazioni inerenti il mercato monetario o dei capitali, variazioni dei costi per il personale o i materiali).
- Un abbassamento del tasso di interesse ai sensi del comma 2 non può essere maggiore di 0,5% punti.
- Nella proposta di modifica si informa che la modifica proposta per il tasso di interesse è superiore a quella che risulterebbe dalla clausola di adeguamento concordata. Ove non sia stata concordata una clausola di adeguamento, si dovrà informare che l'accordo alla base della tassazione non prevede alcun adeguamento unilaterale del tasso di interesse.

L'eventuale modifica del tasso di interesse nell'ambito del comma 2 è ammessa non prima di due anni dall'inizio dell'accordo sul tasso di interesse.

## VI. Garanzie

### A. Maggiorazione di garanzie

Z 48. (1) Se in un momento successivo nel rapporto d'affari con imprese dovessero subentrare o divenire note circostanze che giustifichino una più alta valutazione del rischio relativo ai diritti nei confronti del cliente, l'istituto di credito è autorizzato a chiedere la costituzione o maggiorazione di garanzie entro un congruo termine. Ciò in particolare nel caso in cui le condizioni economiche del cliente abbiano subito un peggioramento o sussista un simile pericolo, oppure qualora le stesse garanzie esistenti abbiano subito un peggioramento in termini di valore o vi sia il pericolo che ciò accada.

(2) Ciò vale anche se, al momento in cui i diritti sono sorti, non è stata richiesta alcuna costituzione di garanzie.

### B. Diritto di pegno dell'istituto di credito

#### 1. Entità e origine del diritto

Z 49. (1) Il cliente concede all'istituto di credito un diritto di pegno su cose e diritti di qualsiasi genere di cui lo stesso istituto dovesse ottenere possesso, secondo la volontà del cliente in relazione ad una qualsiasi operazione bancaria effettuata con l'istituto di credito.

(2) Il diritto di pegno sussiste in particolare anche su tutti i diritti pignorabili del cliente nei confronti dell'istituto di credito, ad es. quelli derivanti da crediti. Se al diritto di pegno dell'istituto di credito sono assoggettati titoli, lo stesso diritto si estenderà anche sulle cedole di interessi e di dividendo dei titoli stessi.

Z 50. (1) Il diritto di pegno garantisce i diritti dell'istituto di credito nei confronti dei clienti risultanti dal rapporto d'affari, con inclusione dei conti collettivi, anche se i diritti stessi sono condizionati, limitati o non ancora esigibili. Ove il cliente sia un'impresa, il diritto di pegno garantisce anche i diritti di legge dell'istituto di credito nonché i diritti nei confronti di terzi del cui adempimento risponde personalmente il cliente.

(2) Il diritto di pegno sorge nel momento in cui l'istituto di credito entra in possesso della cosa costituita in pegno, purché sussistano diritti dello stesso istituto di credito ai sensi del comma 1; in caso contrario al momento successivo in cui tali diritti sorgono.

#### 2. Eccezioni al diritto di pegno

Z 51. (1) Il diritto di pegno non comprende cose e diritti che, prima che sia sorto il diritto di pegno stesso, siano stati destinati dal cliente all'esecuzione di un determinato incarico, ad es. importi per il pagamento di un determinato assegno o di una determinata cambiale, oppure per l'esecuzione di un determinato bonifico. Ciò vale tuttavia solo fino al momento in cui tale destinazione sussiste.

(2) Fermo stante il diritto di pegno esistente, l'istituto di credito eseguirà le disposizioni del cliente a favore di terzi con crediti su giroconti, fino a quando al cliente non sarà pervenuta comunicazione dell'istituto stesso relativa all'esercizio del diritto di pegno. Un pignoramento del credito non vale quale disposizione del cliente.

(3) Il diritto di pegno non si estende inoltre a beni patrimoniali che il cliente abbia notificato per iscritto all'istituto di credito come beni affidati prima che abbia avuto origine il diritto di pegno stesso o che siano giunti in possesso dell'istituto di credito non per volontà del cliente.

### C. Svincolo di garanzie

Z 52. Su richiesta del cliente l'istituto di credito provvederà allo svincolo di garanzie, ove esso non abbia alcun giustificato interesse sulle stesse.

### D. Utilizzo di garanzie

Z 52a. I seguenti punti da 53 a 57 disciplinano le modalità di procedura dell'istituto di credito nell'utilizzo di garanzie. Costituisce in ogni caso un presupposto (eccetto il caso di cui al punto 56 qualora sopraggiunga la scadenza di un credito costituito in garanzia prima della scadenza del credito garantito) il fatto che il credito garantito sia esigibile e che sia entrata in vigore l'autorizzazione all'utilizzo secondo le disposizioni applicabili ai sensi del contratto e delle leggi. Ciò presuppone che sia stato prospettato al cliente l'eventuale utilizzo della garanzia, indicandogli l'ammontare del credito garantito, e che da tale comunicazione sia trascorso perlomeno un mese. Qualora il cliente sia un'impresa, tale termine sarà di una settimana. Tale comunicazione potrà non aver luogo qualora essa risultasse impraticabile, ad esempio nel caso in cui fosse sconosciuto il luogo di soggiorno del cliente. In tal caso il termine decorre dalla scadenza del credito garantito. È ammesso un utilizzo prima della scadenza del termine, qualora nell'attesa si prospetti una perdita di valore consistente e permanente.

#### 1. Cessione

Z 53. Le garanzie con un prezzo di mercato o di borsa verranno utilizzate dall'istituto di credito mediante vendita a trattativa privata con tale prezzo.

Z 54. Le garanzie senza prezzo di mercato o di borsa vengono fatte stimare da un esperto indipendente a ciò autorizzato e incaricato dall'istituto di credito. Il risultato della stima viene comunicato dall'istituto di credito al cliente, con invito ad indicare, entro un termine adeguato non inferiore a due settimane, il nome di un potenziale acquirente che entro tale termine paghi all'istituto di credito come prezzo d'acquisto almeno il valore di stima accertato. Qualora entro il termine suddetto il cliente non dovesse indicare il nome di un potenziale acquirente, ovvero il potenziale acquirente indicato non dovesse provvedere a sua volta al pagamento del prezzo d'acquisto, l'istituto di credito sarà irrevocabilmente autorizzato a cedere la garanzia a nome del cliente stesso almeno al valore della stima. Il ricavato della vendita servirà per il rimborso dei crediti garantiti; un'eventuale eccedenza spetterà al cliente.

## 2. Esecuzione forzata e asta stragiudiziale

Z 55. L'istituto di credito è altresì autorizzato ad utilizzare la garanzia in via esecutiva ovvero – qualora la stessa non abbia un prezzo di mercato o di borsa – a farla mettere ad un'asta stragiudiziale mediante un'asta pubblica a cura di un'impresa autorizzata. Dovranno essere comunicati pubblicamente data, ora e luogo e una descrizione generale della garanzia. Dovranno esserne informati il fornitore di garanzie ed eventuali terzi cui spettano dei diritti relativi alla garanzia.

## 3. Recupero di crediti

Z 56. (1) L'istituto di credito può revocare e recuperare i crediti di qualsiasi tipo costituiti in garanzia a suo favore (inclusi i crediti cartolarizzati) alla scadenza del credito garantito. Prima il recupero del credito utilizzato come garanzia è consentito alla scadenza dello stesso. Nel caso di pericolo imminente di una perdita di valore consistente e permanente del credito utilizzato come garanzia, la revoca dello stesso è consentita prima della sua scadenza. Per quanto possibile, il cliente ne dovrà essere informato anticipatamente. Gli importi incassati prima della scadenza del credito garantito subentrano come pegno al credito recuperato.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 non valgono per i crediti di salario e di stipendio di consumatori, costituiti come garanzia per crediti non ancora esigibili.

## E. Diritto di ritenzione

Z 58. L'istituto di credito può ritenere eventuali prestazioni ad esso spettanti nei confronti del cliente per diritti derivanti dal rapporto d'affari, anche se essi non si basano sullo stesso rapporto giuridico. I punti Z 50 e 51 trovano analogia applicazione.

## VII. Compensazione e imputazione

### A. Compensazione

#### 1. Da parte dell'istituto di credito

Z 59. (1) L'istituto di credito è autorizzato a procedere alla compensazione fra tutte le pretese del cliente, per quanto pignori, e tutti i debiti del cliente stesso nei suoi confronti.

(2) Fermo restando il diritto di compensazione esistente, l'istituto di credito provvederà ad eseguire disposizioni del cliente a favore di terzi mediante crediti da giroconti, fino a quando al cliente stesso non sarà pervenuta alcuna dichiarazione di compensazione. Un pignoramento del credito non vale quale disposizione del cliente.

#### 2. Da parte del cliente

Z 60. Il cliente è autorizzato a pareggiare i propri debiti mediante compensazione solo se l'istituto di credito è insolvente, ovvero qualora il credito del cliente stesso sia in relazione con il suo debito, oppure sia stato accertato in giudizio o riconosciuto dall'istituto di credito.

### B. Imputazione

Z 61. (1) Nei rapporti commerciali con delle imprese, in deroga alle norme del § 1416 del codice civile austriaco (ABGB), l'istituto di credito può imputare in un primo momento i pagamenti su crediti dell'istituto, ove per essi non sia stata costituita alcuna garanzia, oppure se il valore della garanzia costituita non copre i crediti stessi. In questo caso non ha alcuna rilevanza il momento in cui i singoli crediti siano divenuti esigibili. Ciò vale anche nell'ambito di un rapporto di conto corrente.

(2) Nei rapporti commerciali con dei consumatori, per l'estinzione di un credito specifico, l'istituto di credito può imputare i pagamenti destinati in un primo momento sulle parti non garantite di tale credito, anche se a tal proposito ci si discosti dalla destinazione prevista dal cliente.

## Particolari tipi di operazioni

### I. Negoziazioni in titoli e altri valori

#### A. Ambito di applicazione

Z 62. Le condizioni di cui ai punti Z 63 - 67 valgono per titoli ed altri valori, anche se essi non sono cartolarizzati.

#### B. Esecuzione

Z 63. (1) Di norma l'istituto di credito esegue le operazioni richieste dal proprio cliente per la compravendita di titoli in veste di commissionario.

(2) Ove invece abbia stabilito un prezzo fisso con il cliente, l'istituto di credito stipulerà un contratto di compravendita.

(3) Con la presente il cliente dichiara il proprio consenso alla politica di esecuzione dell'istituto di credito, in conformità alla quale quest'ultimo, salvo istruzioni di altra natura, provvederà ad eseguire le operazioni disposte dal cliente. L'istituto di credito comunicherà al cliente eventuali modifiche sostanziali relative alla politica di esecuzione.

(4) L'istituto di credito avrà la facoltà di eseguire anche parzialmente le operazioni di compravendita disposte dal cliente, laddove la situazione di mercato non consenta un'esecuzione completa delle stesse.

**C. Luogo di esecuzione**

Z 64. Ai fini dell'esecuzione saranno determinanti le norme e la prassi vigenti nel luogo d'adempimento.

**D. Tempi di esecuzione**

Z 65. Se l'incarico di esecuzione nel giorno stesso non è pervenuto in tempo, e non dovesse quindi più essere possibile procedere allo svolgimento nell'ambito della normale attività operativa, l'incarico stesso verrà prenotato per il giorno di borsa successivo.

**E. Mancanza di copertura**

Z 66. (1) L'istituto di credito può astenersi per intero o in parte dall'esecuzione di operazioni in titoli, qualora non sussista una copertura adeguata.

(2) L'istituto di credito è tuttavia autorizzato ad eseguire tali operazioni in titoli, qualora da parte sua non possa essere ravvisato che il cliente desidera l'esecuzione dell'incarico solo in presenza di copertura.

(3) Se nonostante sollecito il cliente non provvede alla copertura, l'istituto di credito è autorizzato a concludere un'operazione di vendita al miglior cambio possibile per conto del cliente stesso.

**F. Operazioni con l'estero**

Z 67. Ove il cliente goda di un diritto al conferimento di titoli (conto titoli), tale diritto del cliente nei confronti dell'istituto di credito è pari alla quota da questo detenuta per conto del cliente sull'intero portafoglio titoli, gestito dall'istituto di credito per i propri clienti, aventi la medesima tipologia all'estero in conformità con le norme e gli usi di volta in volta vigenti.

**G. Operazioni in azioni**

Z 68. Nelle operazioni in azioni i cui titoli definitivi non sono ancora in circolazione, l'istituto di credito non risponde né dell'emissione dei titoli stessi da parte della società per azioni, né della possibilità di esercizio dei diritti degli azionisti prima dell'emissione delle azioni.

**II. Custodia di titoli e altri valori****A. Custodia in deposito**

Z 69. (1) L'istituto di credito è autorizzato ad aggiungere al deposito del beneficiario i titoli depositati presso l'istituto stesso.

(2) L'istituto di credito è autorizzato espressamente a custodire anche all'estero i titoli emessi in territorio nazionale, e a custodire anche in territorio nazionale i titoli emessi all'estero. Esso è altresì autorizzato a fare registrare i titoli nominativi emessi all'estero a nome del depositario interno o a quello del fiduciario del depositario estero ("nominee").

(3) L'istituto di credito risponde nei confronti di un imprenditore solo dell'accurata scelta del terzo depositario.

**B. Capitalizzazione di titoli, riaffogliamento, estrazione, disdetta**

Z 70. (1) L'istituto di credito provvede a staccare le cedole degli interessi e di dividendo esigibili, procedendo all'incasso del loro controvalore. Le cedole nuove di interessi e di dividendo vengono procurate dall'istituto di credito senza apposito incarico.

(2) Le estrazioni, disdette e altre misure analoghe relative ai titoli custoditi vengono controllate dall'istituto di credito, purché siano pubblicati gli annunci sulle stesse nell'"Amtsblatt der Wiener Zeitung" o nel "Mercur Authentischer Verlosungsanzeiger". L'istituto di credito provvede all'incasso di titoli estratti e disdetti, nonché di cedole di interessi e di dividendo.

(3) Nel caso di titoli depositati prezzo terzi, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 spettano al terzo depositario. Nel caso di titoli custoditi all'estero l'istituto di credito non è obbligato a comunicare al cliente i numeri di titoli accreditati su conto titoli, e in particolare anche di titoli soggetti ad estrazione; l'istituto di credito stabilisce quindi mediante estrazione i clienti a cui i titoli estratti vanno assegnati. Se invece vengono comunicati numeri di titoli soggetti ad estrazione, essi assumono rilevanza solo ai fini dell'estrazione e del rimborso, tuttavia solo fino a quando ciò avviene secondo gli usi esteri. Se invece secondo l'uso estero si dovesse procedere con distribuzione proporzionale degli importi di capitalizzazione di titoli estratti, e se in questo caso le quote rimanenti a singoli clienti non dovessero poter essere rappresentate per titoli, i clienti le cui quote vengono capitalizzate andranno determinati mediante estrazione.

**C. Obbligo di controllo dell'istituto di credito**

Z 71. Nel momento in cui gli vengono consegnati titoli nazionali, l'istituto di credito - basandosi sulla documentazione interna a propria disposizione - procede ad un unico controllo al fine di verificare se i titoli stessi sono interessati da ammortamenti, blocchi dei pagamenti o misure analoghe. Il controllo relativo alla procedura di ammortamento di titoli avviene anche successivamente alla consegna degli stessi.

**D. Comunicazione relativa ad operazioni di conversione e misure di altra natura**

Z 72. In caso di conversione, aumento e riduzione del capitale, fusione, esercizio o realizzo di diritti d'opzione, invito al versamento, raggruppamento, riconversione, offerta di scambio, aumento del tasso d'interesse e altre misure rilevanti inerenti i titoli, l'istituto di credito provvederà ad informarne il cliente, qualora la Gazzetta ufficiale del "Wiener Zeitung" abbia pubblicato un avviso in merito ovvero tale avviso sia giunto in tempo debito all'istituto di credito da parte dell'emittente o del depositario estero. Qualora il cliente non impartisca disposizioni entro un tempo utile, l'istituto di credito agirà a propria discrezione in considerazione degli interessi del cliente e, in particolare, realizzerà eventuali altri diritti in scadenza in coincidenza con l'ultima data utile.

**III. Negoziazione in divise e valute****A. Tipo di esecuzione**

Z 73. (1) Per divise e valute l'istituto di credito stipula con il cliente un contratto di compravendita.

(2) Qualora venga stabilito che l'istituto di credito operi per il cliente in qualità di commissionario, trovano applicazione per analogia le norme regolamentari definite per i contratti di commissione al paragrafo relativo alle operazioni in titoli. Un eventuale intervento in proprio non necessita di alcuna comunicazione ai sensi del § 405 del codice commerciale delle imprese UGB.

#### **B. Operazioni a termine**

Z 74. (1) Nelle operazioni a termine l'istituto di credito può chiedere al cliente, in tempo adeguato prima della scadenza, la prova che la rimessa dovuta dal cliente stesso perverrà sul conto pattuito entro il termine previsto. Se questa prova non viene fornita, o qualora a causa di altre circostanze risulti certo che il cliente non adempirà ai propri obblighi, l'istituto di credito sarà autorizzato a concludere un'operazione di vendita al miglior cambio possibile, anche prima della scadenza pattuita.

(2) Anche in assenza di un precedente accordo, l'istituto di credito è autorizzato a chiedere una copertura per il rischio di perdita, nel caso in cui, secondo il giudizio degli esperti in materia, tale rischio dovesse essersi aggravato, oppure la situazione patrimoniale del cliente dovesse aver subito un peggioramento. Qualora non concordato diversamente, la copertura deve essere fornita in denaro. Sui beni offerti in copertura sussiste un diritto di pegno a favore dell'istituto di credito. Qualora la copertura non dovesse essere fornita, l'istituto di credito sarà autorizzato a concludere un'operazione di vendita al miglior cambio possibile.

(3) Se l'istituto di credito procede ad un'operazione di vendita ai sensi del comma 1 o 2, un'eventuale differenza di cambio da essa derivante andrà a favore o a carico del cliente. Tutte le spese risultanti sono a carico del cliente.

#### **IV. Crediti in valuta estera**

Z 75. (1) I crediti in valuta estera sono effettivi, vale a dire che devono essere rimborsati nella valuta in cui sono stati concessi dall'istituto di credito. I pagamenti in valuta diversa valgono come prestazione di garanzia, a meno che l'istituto di credito non comunichi al cliente che essi vengono utilizzati per l'ammortamento dei debiti del credito stesso.

(2) L'istituto di credito è anche autorizzato a convertire nella valuta interna un saldo debitore in essere espresso in valuta estera, provvedendo a darne comunicazione al cliente, nei casi in cui

- nel rapporto d'affari con un'impresa, a causa dell'andamento dei cambi della valuta estera, il rischio dovesse subire un aggravamento e l'istituto di credito non dovesse ottenere una sufficiente garanzia entro un termine adeguato, oppure
- a causa di fatti giuridici o altre circostanze non sostenibili da parte dell'istituto di credito, non fosse più possibile un rifinanziamento nella valuta estera, oppure se
- il credito dovesse essere scaduto in toto per il rimborso e, nonostante apposito sollecito, non dovesse essere rimborsato.

#### **V. Incasso e operazioni di sconto, operazioni con cambiali e assegni**

##### **A. Ambito di applicazione**

Z 76. Le presenti condizioni valgono per cambiali, assegni e altri documenti all'incasso (come ad es. vaglia e pagherò).

##### **B. Ordine di incasso**

Z 77. L'incasso dei documenti all'incasso sopra menzionati avviene sulla base di un ordine di incasso, sebbene l'istituto di credito non sia obbligato ad accettare tale ordine. L'eventuale acquisto (sconto) dei documenti all'incasso a cura dell'istituto di credito dovrà essere convenuto in sede separata.

##### **C. Puntualità degli ordini**

Z 78. Gli ordini di incasso devono pervenire puntualmente, in modo che essi possano essere eseguiti nell'ambito delle regolari procedure operative, senza dover ricorrere a particolari mezzi d'urgenza.

##### **D. Diritti e doveri dell'istituto di credito**

Z 79. In un'operazione di sconto, nei casi indicati ai punti Z 41 (2) e (3), l'istituto di credito può addebitare al venditore l'intero importo nominale, oltre a tutte le spese sostenute dall'istituto di credito stesso; nei titoli in valuta estera il cliente si assume anche il rischio di cambio.

Z 80. In questi casi, come anche nel riaddebito di accrediti "salvo buon fine" (Z 41), all'istituto di credito permangono i diritti al pagamento dell'intero importo con crediti accessori nei confronti dei clienti ed ogni soggetto obbligato risultante dal titolo, fino alla copertura di un saldo debitore derivante da un tale riaddebito.

Z 81. L'istituto di credito può chiedere al cliente il trasferimento del credito esistente alla base del titolo o del suo acquisto da parte del cliente, nonché di tutti gli altri diritti presenti e futuri derivanti dalle operazioni su cui si basano, con inclusione delle garanzie connesse. L'istituto di credito è tenuto al pagamento di titoli presso di esso domiciliati solo nel caso in cui sia pervenuto in tempo un ordine del cliente e sia inoltre data una sufficiente copertura.